



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.° 359 dell' anno 2012 reg. gen. Aff. Cont.

Tra

[REDACTED]

[REDACTED]

•

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- opposti -

avente ad

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 18\2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18\2012, emesso dal Tribunale di Ariano Irpino su richiesta della [REDACTED] A., con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 12.464,24 oltre interessi e spese della fase monitoria, sulla base di un contratto di finanziamento di credito al consumo per l' acquisto di un' autovettura.

[REDACTED] chiariva, a sua difesa, che lo scopo del contratto di mutuo non si era realizzato, per [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e che il pagamento delle rate del finanziamento spettava a [REDACTED] con cui aveva raggiunto un accordo in virtù del quale [REDACTED] avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e di acquisto dell' autovettura al posto [REDACTED] [REDACTED], impossibilitato perché protestato; in cambio

170/16
SENT. 359/12
R.G. 832/16
Cron. Rep. 122/16
Oggetto: Opposizione
a Decreto Ingiuntivo

h

● avrebbe restituito personalmente il prestito e assunto i ● come dipendente della propria azienda.

Ciò premesso, parte opponente chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata l' avvenuta risoluzione dei contratti di compravendita e di mutuo per mancata consegna dell' autovettura e, per l' effetto, che fosse revocato l' opposto decreto ingiuntivo; in via gradata, in caso di rigetto della domanda principale, chiedeva la chiamata in garanzia della ● affinché fossero condannati a restituire all' opposta quanto ad essa spettante; infine, in caso di rigetto di tale ulteriore domanda, chiedeva che fosse accolta la domanda riconvenzionale con condanna dei chiamati in garanzia ad indennizzare l' opponente di quanto corrisposto all' opposta, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

● ● ● costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell' opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ● al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Instauratosi il contraddittorio, il giudice dichiarava la nullità della citazione ●.

Le parti insistevano sulle rispettive richieste ed articolavano i mezzi istruttori.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l' udienza per la precisazione delle conclusioni.

Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti in atti riportate, la causa deve essere decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' odierna controversia ha ad oggetto un contratto di finanziamento di credito al consumo per l' acquisto di un' autovettura.

Il credito al consumo è disciplinato dagli artt. 40 – 43 del d.lgs. n. 206\2005, dagli artt. 121 - 128 bis del TUB nonché dal d.lgs. n. 141\2010, attuativo della direttiva comunitaria 2008\48\CE.

Il credito al consumo consiste nella concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione

Q

finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all' attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Gli unici soggetti autorizzati a concedere il credito al consumo sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri.

I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto e il consumatore deve ricevere una copia del contratto, pena la nullità dello stesso.

Tali contratti devono contenere in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla [REDACTED] in conformità alle delibere del C.I.C.R. (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).

Il contratto di credito al consumo deve necessariamente contenere: l' ammontare e le modalità del finanziamento; numero, importo e scadenza delle rate; TAEG e modalità della sua eventuale modifica; oneri non compresi nel TAEG; garanzie richieste; assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG.

I contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l' acquisto di determinati beni o servizi devono, altresì, contenere: la descrizione analitica dei beni e dei servizi; l' indicazione del prezzo di acquisto in contanti; l' ammontare dell' eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questo non sia immediato.

Ai sensi dell' art. 125 *quinquies* TUB, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito al consumo in caso di inadempimento del fornitore del bene o servizio dedotto in contratto, purché ricorrano i presupposti dell' inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1445 c.c.

La *ratio* della norma è quella di esonerare il consumatore da qualsivoglia profilo di responsabilità nei confronti del finanziatore a seguito dell' inadempimento del fornitore, purché tale inadempimento risulti essere di non scarsa importanza. Ne consegue che il consumatore dovrà agire direttamente nei confronti del fornitore inadempiente, previa la sua costituzione in mora.

La risoluzione del contratto di credito al consumo comporta l' obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Viceversa, la risoluzione non

comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore, in quanto il finanziatore ha diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

Con una recente sentenza, la Cassazione ha precisato che la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del fornitore travolge il contratto di finanziamento di credito al consumo ad esso sottostante. Fra il contratto di vendita e il credito al consumo si configura un collegamento funzionale in virtù del quale i due contratti vengono ad essere unitariamente configurati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), al fine di tutelare la parte comune ai due contratti, ovvero il consumatore, che è al tempo stesso finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio, dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento costitutivo della fattispecie (Cass. civ., Sez. III, sentenza 30.09.2015, n. 19522).

In caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi il consumatore, che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora, ha diritto ad agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

La giurisprudenza comunitaria si è pronunciata sul punto, affermando che laddove si accerti l'esistenza del collegamento negoziale tra l'acquisto e il finanziamento richiesto per quest'ultimo, in caso di inadempimento grave che investe la causa della vendita, questa verrà a riversarsi altresì sulla causa del finanziamento, pur non ricorrendo il patto di esclusività. Verificatosi il grave inadempimento ex art. 1445 c.c. che colpisce la causa del contratto di vendita, questa non può non riversarsi sulla causa del contratto di finanziamento. Laddove venga meno la consegna del bene, il compratore potrà, quindi, opporre l'eccezione di inadempimento o agire per la risoluzione, chiedendo la restituzione degli importi già pagati (CGUE, sentenza 23.04.2009).

Ciò premesso in diritto, in fatto occorre verificare se ricorrono gli estremi della risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura e del

contratto di finanziamento sottostante, così come richiesta da parte opponente, o se piuttosto sia la parte opposta ad avere diritto al pagamento delle rate del finanziamento originariamente concesso e restituito solo in parte.

In *primis*, si osserva come il contratto di finanziamento sia stato personalmente sottoscritto da [REDACTED] che, quindi, è obbligato principale nei confronti della [REDACTED].

Gli eventuali accordi intercorsi tra [REDACTED] e l'Intonti rilevano esclusivamente nei loro rapporti interni, non essendo opponibili alla convenuta società.

Occorre, pertanto, valutare l'esistenza di tali accordi al fine di dichiarare o meno la responsabilità dell'Intonti nei confronti [REDACTED].

Nel corso del giudizio è emerso come, pur essendo stato [REDACTED] a sottoscrivere il contratto, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] una presenza costante nel corso delle operazioni di finanziamento e acquisto del veicolo, nonché un punto di riferimento per la società venditrice [REDACTED]. [REDACTED], la quale era solita interfacciarsi con [REDACTED] ogni questione attinente al finanziamento.

Tale assunto è confermato dalla prova testimoniale espletata nel corso del processo. Difatti il teste, [REDACTED], ha confermato che [REDACTED] [REDACTED] si presentavano sempre insieme, e ciò sia al momento della stipula del contratto di finanziamento che al momento del ritiro dell'autovettura, tanto che il teste non può riferire con precisione chi dei due abbia avuto la materiale apprensione delle somme finanziate prima e dell'autovettura poi, dal momento che i due erano sempre insieme.

Non vi è, quindi, motivo di dubitare dell'esistenza di pregressi accordi tra i [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] considerato che quest'ultimo, non costituendosi in giudizio, non ha contestato quanto asserito da parte opponente.

Ciò premesso, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita e di finanziamento per presunto inadempimento del venditore va disattesa in quanto l'espletata prova testimoniale, come visto, ha confermato l'avvenuta consegna dell'autovettura.

9

A sostegno della veridicità della testimonianza escussa, vi è la circostanza per cui, se l' opponente avesse voluto far valere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ben avrebbe potuto agire giudizialmente nei suoi confronti, avvalendosi della tutela apprestata al consumatore dalla normativa in premessa richiamata. La sua inerzia costituisce, pertanto, valido elemento indiziario dal quale desumere il corretto adempimento della prestazione posta a carico del venditore.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, si osserva come [REDACTED] Carmine, in quanto obbligato principale, sia tenuto al pagamento, in favore [REDACTED] della somma di cui al decreto ingiuntivo; tuttavia, egli potrà rivalersi sull' Intonti, in virtù degli accordi con lo stesso raggiunti.

Va, quindi, disattesa l' opposizione formulata [REDACTED] [REDACTED]; va confermato il decreto ingiuntivo n. 18\2012 , fatto salvo il diritto del medesimo ad essere indennizzato [REDACTED] [REDACTED] di tutto quanto corrisposto alla società finanziatrice.

PQM

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l' opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 18\2012 , e condanna l' opponente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.200,00 oltre iva, cassa e cpa come per legge;

in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da [REDACTED] [REDACTED], condanna [REDACTED] [REDACTED] ad indennizzare esso opponente di quanto corrisposto all' opposta o che dovrà corrispondere in esecuzione della presente sentenza, incluse spese legali .

Così deciso in Benevento il 5.7.2016

Il Giudice

(Dott. Rocco Abbondandolo)

- Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante,

dott.ssa Martina Masciotra -



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata
depositata in cancelleria e resa
pubblica oggi 12.07.2016

IL CANCELLIERE
LE CARTELLIERE
PEDICHELLIERE
CANCARIA